

È autoriciclaggio qualunque prelievo dell'autore del delitto presupposto

Contano manipolazioni, trasformazioni, trasferimenti quando sono in concreto idonei a ostacolare gli accertamenti sulla provenienza del denaro

/ Stefano COMELLINI

Con la sentenza n. [5719](#) di ieri, la Cassazione ha stabilito che è ravvisabile autoriciclaggio in **qualsiasi** prelievo o trasferimento di fondi, pure se tracciabile, operato dall'autore del delitto presupposto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, successivo a versamenti bancari conseguenti a distrazioni penalmente rilevanti.

Al ricorrente erano tra gli altri contestati i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale ([artt. 216-223](#) L. fall.) e autoriciclaggio ([art. 648-ter1](#) c.p.) per aver **distratto** da società fallita consistenti somme di denaro, dirottate verso la società controllante con finanziamenti infragruppo, da cui la controllata non ricavava alcun vantaggio; nonché, senza giustificazione, verso altre società riconducibili alla sfera di interessi del medesimo e, ancora, con la stipula di fittizi contratti di consulenza in favore della controllata. La Corte ha rigettato il ricorso, teso a contestare che le condotte, in verità tracciabili, qualificate come distrattive integrassero anche la fattispecie di autoriciclaggio, che punisce le attività di impiego, sostituzione o trasferimento dei beni o altre utilità, poste in essere dallo stesso autore del reato presupposto e essere idonee a **ostacolare concretamente** l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per integrare il delitto di autoriciclaggio è necessario che la condotta sia dotata di particolare capacità dissimulativa, idonea a provare che l'autore del delitto presupposto abbia effettivamente voluto attuare un impiego finalizzato a **occultare** l'origine illecita del denaro o dei beni oggetto del profitto. Hanno quindi rilevanza penale tutte le condotte di sostituzione che avvengano reimmettendo, nel circuito economico-finanziario o imprenditoriale, denaro o beni di provenienza illecita, finalizzate a conseguire un concreto effetto dissimulativo, quale *quid pluris* che differenzia la condotta di godimento personale, insuscettibile di sanzione, dall'occultamento del profitto illecito penalmente rilevante (Cass. n. [30401/2018](#)).

La Cassazione ricorda di avere di recente affermato (Cass. n. [30399/2018](#)) che la clausola di non punibilità di cui all'art. 648-ter1, comma 4 c.p. va interpretata nel senso che l'agente non è penalmente responsabile solo se utilizza o gode dei beni proventi del delitto presupposto in modo diretto e senza compiere su di essi alcuna operazione atta a ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

L'interpretazione di detta clausola – che muove dalla *ratio* dell'autoriciclaggio, tesa a sterilizzare il profitto derivante dal reato presupposto impedendone il reinvestimento nell'economia legale – sottintende per la

Corte: un **uso diretto** da parte dell'agente dei beni provento del delitto presupposto con esclusione dal suo ambito di applicazione delle condotte a seguito delle quali l'agente utilizzi i beni dopo averli sottoposti a operazioni di riciclaggio che ne abbiano concretamente ostacolato l'identificazione della provenienza delittuosa; l'assenza di attività di concreto ostacolo all'**identificazione** della provenienza delittuosa, così che dette condotte, conseguenti a quelle del delitto presupposto, non possono e non devono essere caratterizzate da comportamenti decettivi, proprio perché l'agente non avrebbe alcuna necessità giuridica di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene che usa (Cass. n. [30399/2018](#)).

Pertanto, quando la fattispecie di cui all'art. 648-ter1 c.p. è integrata in tutti i suoi requisiti, l'agente è penalmente sanzionabile, restando del tutto indifferente che, alla fine delle operazioni di autoriciclaggio egli abbia meramente usato o goduto personalmente dei beni a titolo personale. Ciò significa che è ravvisabile il reato di autoriciclaggio, delitto a forma libera, e non un *post factum* non punibile, in qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi, operato dal soggetto autore del delitto presupposto, successivo a precedenti versamenti, compreso il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un **conto corrente** bancario a un altro, diversamente intestato e acceso in un diverso istituto di credito. In altre parole, rileva qualunque condotta di manipolazione, trasformazione, trasferimento di denaro quando sia concretamente idonea a ostacolare gli accertamenti sulla provenienza del denaro (Cass. n. [33074/2016](#)). La circostanza che vi siano state operazioni dissimulatorie precedenti non elide quindi la portata criminosa di quelle successive ispirate alla stessa finalità, parimenti idonee ad allontanare sempre più il bene dalla sua origine e a renderne difficoltoso l'accertamento (Cass. n. [21925/2018](#)).

Le conclusioni della giurisprudenza sono in linea con l'elaborazione dottrinale, che collega la punibilità dell'autoriciclaggio al concreto attentato all'ordine economico con l'attività di *laundering* e non già all'avere finalizzato, sin da principio, il precedente delitto per realizzare quest'ultima. La *ratio* della norma precettiva non è, quindi, sul piano della rimproverabilità soggettiva, ma su quello del passaggio dall'ottenimento per vie illegali di un'utilità economicamente rilevante a un **reinvestimento** della medesima, in ambiti, a loro volta, profittevoli e dannosi per gli interessi di quanti ne subiscano le conseguenze.